

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico-amministrativo Settore reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo

D.D.G. n. 2869 del 10.07.2019

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la Legge 9.5.1989, n.168, recante norme sull'autonomia dell'Università;

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 36 del 22.1.2009 e modificato dal D.R. n.466 del 05.02.2015;

Vista la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i diritti dei portatori di handicap;

Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Vista la Legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione di dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 165 del 12.04.2006;

Visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

Visto il D.Lgs. 15.3.2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli artt. 678 e 1014 in materia di riserva nei pubblici concorsi;

Visto il D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito con modifiche in L. 4.4.2012, n. 35, recante norme urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122;

Vista la Legge 6.11.2012 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione con riferimento anche ai concorsi pubblici;

Vista la Legge 6.8.2013, n. 97 recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2013 e in particolare l'art. 7 che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni";

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 5 del 21.11.2013 recante indirizzi volti a favorire il superamento del precariato;

Visto il D.L. 20.3.2014 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 16.5.2014 n. 78 recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

Visto il D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni";

Visto il Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati";

Vista la Legge 30.12.2018, n. 145 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università 2006-2009 sottoscritto in data 16.10.2008;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.4.2018 relativo al triennio 2016-2018;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 05.06.2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 140 del 19.06.2017;

Visto il D.R. n. 198 dell'11.7.2001 con il quale è stato emanato il "Regolamento in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali";

Visto il D.R. n. 625 del 18.12.2001 con il quale è stato emanato il "Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento";

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011 con il quale è istituito il contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio del Centro di Servizi per il Ponente Ligure dell'Università degli Studi di Genova in data 30.04.2019 con la quale è stata approvata l'attivazione di una procedura selettiva, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno per la durata di un anno, per il supporto tecnico alle attività di gestione specialistica delle infrastrutture sportive in funzione presso il Campus di Savona (Via Magliotto 2- Savona) nell'ambito del progetto di costituzione di un Centro di Innovazione per gli Sport del Mare;

Considerato che la copertura finanziaria del contratto di lavoro, pari ad un importo di € 31.871,60 a.l. graverà sui fondi del CenVIS Progetto 100049-2015-FD-CONTDIDECO 001;

DECRETA

ART. 1 Numero dei posti

- 1. E' indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con 1 unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Servizi per il Ponente Ligure dell'Università degli Studi di Genova per il supporto tecnico alle attività di gestione specialistica delle infrastrutture sportive in funzione presso il Campus di Savona, sito in Via Magliotto 2, nell'ambito del progetto di costituzione di un Centro di Innovazione per gli Sport del Mare.
- 2. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

ART. 2 Requisiti generali di ammissione

- 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Saranno ammessi alla selezione anche:
 - i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - cittadini di Paesi Terzi titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) titolo di studio previsto dall'art.4 del Regolamento e specificato nel successivo art.3 del presente bando;

- c) idoneità fisica. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente:
- d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva. Tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano);
- f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero);
- g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, 1° comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3;
- h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).
- 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
- 3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 3 Domanda e termine di presentazione

- 1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile all'indirizzo https://concorsi.unige.it, che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'Amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al numero di Decreto indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione al concorso, sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui ai commi 5 e 9 del presente articolo. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.
- 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14:00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso riferito al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale della Repubblica Italiana.
- 3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14.00 del primo giorno feriale utile.
- 4. Il candidato, **in sede della prima prova**, dovrà presentare copia stampata e debitamente sottoscritta della domanda e dei relativi allegati, ai fini dell'attestazione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. Il candidato dovrà versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato sul c/c bancario Banca Popolare di Sondrio, Codice IBAN IT36 Z056 9601 4000 0001 5000 X58, Codice BIC/SWIFT POSOIT22XXX, intestato a "Università degli Studi di Genova", indicando nella causale gli estremi del concorso a cui si intende partecipare. La ricevuta attestante il versamento sopra citato dovrà essere allegata alla domanda telematica in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa.
- 6. Nella domanda il candidato <u>deve dichiarare</u> il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:
- a) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; ovvero di essere:

- familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino di Paesi Terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) <u>se cittadino italiano</u> di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- <u>se cittadino straniero</u> di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- d) il possesso dei titoli di studio di seguito elencati:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- Brevetto di bagnino di salvataggio in piscina e in mare;
- Patente di abilitazione al comando di unità da diporto entro le 12 miglia;
- -ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente, ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza secondo la procedura di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica)
- e) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari (vedi art. 2, comma d);
- f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
- g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n.3;
- h) se cittadino straniero: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

7. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 6 comporterà l'esclusione dalla procedura.

- 8. I candidati con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 68/1999, debbono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione e possono richiedere speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.
- 9. Il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (vd. successivo art. 8) deve essere obbligatoriamente indicato nell'apposito spazio della domanda di partecipazione.
- 10. Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda telematica la copia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale dello stesso.
- 11. I titoli e l'elenco delle eventuali pubblicazioni devono essere prodotti compilando gli appositi moduli allegati alla procedura e resi in formato elettronico non modificabile (.pdf, .jpg, .gif, ecc.). I titoli di studio o di servizio posseduti devono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) compilando il modulo "B" allegato alla domanda. Il possesso dei titoli inerenti l'attività lavorativa comunque prestata di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera a), potrà essere dimostrato mediante dichiarazione di cui al modulo "C" allegato.
- 12. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art.4.
- 13. Nell'ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere allegate alla domanda in formato elettronico non modificabile (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) ed essere elencate e dichiarate conformi agli originali mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta su modulo "D". Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.
- 14. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua diversa da quella/e prevista/e nella prova orale della procedura selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

- 15. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
- 16. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
- 17. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- 18. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.
- 19. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.

ART. 4 Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

- 1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
- 2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5 <u>Titoli valutabili</u>

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, **purchè attinenti all'attività lavorativa da svolgere,** i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:

fino a un massimo di punti:

a) attività lavorativa comunque prestata presso Università o altre Pubbliche Amministrazioni (punti 0,5 per ogni bimestre fino ad un massimo di punti 9) ulteriore punteggio per attività svolte presso l'Università (punti 1 per anno fino a un massimo di punti 3)

12

b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori

6

- c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo di studio, compresi specializzazioni post-laurea, master, dottorato ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni 12
- 2. La valutazione dei titoli dei candidati, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima della prova pratica.
- 3. Il risultato della valutazione dei titoli è immediatamente affisso all'albo Web e presso la sede degli esami e reso disponibile ai seguenti indirizzi telematici: http://www.unige.it/concorsi.

ART. 6 Prove d'esame

1. Le prove d'esame avranno luogo a Savona e si articoleranno in una prova pratica e una prova orale.

Programma d'esame

- Statuto dell'Università di Genova, limitatamente ai titoli II e IV;
- DLgs 81/2008 (Titolo I, Capo I e III; Titolo II e Titolo III);
- Direttiva interna dell'Università degli Studi di Genova per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.R. n. 1239 del 29.09.2014 dell'Università degli Studi di Genova -"Regolamento dell'Ateneo per i servizi agli studenti disabili";
- Nozioni di primo soccorso;
- Cenni di anatomia e fisiologia del sistema cardiocircolatorio: il cuore, il sangue e la circolazione del sangue;
- Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, il demanio marittimo e la navigazione da diporto, le ordinanze, la voga e il salvataggio in mare;
- Attività in mare: sci nautico, windsurf, moto d'acqua, attività subacquea;
- Cenni di meteorologia: atmosfera, densità, pressione, temperatura, umidità, la circolazione dell'aria, la formazione delle nubi e le precipitazioni, il vento, la rosa dei venti;

<u>Prova pratica:</u> consisterà nell'esecuzione di una prova in acqua di salvataggio in piscina e nell'accertamento delle capacità di utilizzo, manutenzione e gestione (anche con riferimento alle piattaforme digitali per l'interazione con gli utenti) di macchinari da palestra.

<u>Prova orale</u>: verterà sulle materie oggetto del programma d'esame e comprenderà altresì l'accertamento della lingua inglese e dell'uso dei mezzi informatici.

Lo Statuto e i Regolamenti sono disponibili all'indirizzo telematico: www.unige.it/regolamenti La normativa oggetto del presente concorso è da intendersi quale quella vigente al momento della scadenza del bando.

- 2. Il giorno, la sede e l'ora della prova pratica saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell'Albo Web nonché al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il giorno 01.10.2019.
- I candidati che non ricevono provvedimento di esclusione dalla procedura dovranno presentare alla prova pratica, copia stampata e debitamente sottoscritta della domanda e dei relativi allegati, ai fini dell'attestazione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Nella data di cui al precedente comma, sarà indicato altresì il giorno in cui verrà pubblicato nell'Albo Web nonché all'indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il risultato della valutazione dei titoli.
- 4. La Commissione renderà noto in sede d'esame: i punteggi riportati nella prova pratica, l'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi alla prova orale, nonché il calendario della prova orale che sarà reso noto con almeno venti giorni di preavviso, qualora non fosse già stato comunicato con la convocazione alla prova pratica (vedi comma 2). Tutte le sopracitate indicazione verranno successivamente pubblicate nell'albo Web e rese disponibili all'indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi
 - 4. La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
- 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice affigge presso la sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno. Il medesimo elenco sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell'Albo Web nonché al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi.

- 6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validità l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- 7.Tutte le comunicazioni pubblicate all'albo Web e/o all'indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi, hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà utilizzata altra forma di comunicazione. L'assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.

ART.7

Nomina della Commissione esaminatrice, formazione ed approvazione della graduatoria

- 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale ed è composta da esperti nelle materie d'esame, ai sensi dell'art.10 del Regolamento.
- Espletate le prove della procedura selettiva la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso è pari a 90 punti di cui:
- 30 punti per i titoli;
- 30 punti per la prova pratica;
- 30 punti per la prova orale.
- 2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica almeno 18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 18/30.
 - 3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei seguenti addendi:
 - punti conseguiti nella prova pratica;
 - punti conseguiti nella prova orale;
 - punti attribuiti ai titoli.
- 4. La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del presente bando.
- 5. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente motivati.
- 6. Il Direttore Generale, con proprio decreto, previo accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
- 7. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato mediante affissione all'albo Web e reso disponibile ali seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. In caso di rinuncia del vincitore, l'Amministrazione si riserva di valutare la facoltà di utilizzo della graduatoria entro il termine di validità previsto dalle norme nel tempo vigenti.

ART.8 Preferenze a parità di merito

- 1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 1) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nella Amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
- t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
 - 2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
 - 3. E' preferito infine il candidato più giovane di età.

I candidati che siano in possesso di eventuali titoli di preferenza, debbono obbligatoriamente farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. La mancata espressa dichiarazione del titolo di preferenza in sede di presentazione della domanda non consentirà l'utilizzo del titolo stesso ancorché posseduto. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

ART. 9 Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

- 1. L'assunzione in servizio è subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale a tempo determinato presso le Università e graverà sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal Centro di Servizi per il Ponente Ligure dell'Università degli Studi di Genova.
- 2. La determinazione dell'Università di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
- 3. L'interessato stipula con l'Università degli Studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
- 4. In caso di rinuncia del vincitore, l'Amministrazione provvederà all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria di merito.
- 5. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
- 6. Il periodo di prova è determinato secondo quanto previsto dall'art.54, comma 2 del C.C.N.L. sottoscritto in data 19.4.2018.
- 7. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonché quello normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.

ART. 10 Presentazione dei documenti

- 1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché i documenti sotto specificati:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
- cittadinanza;

- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art 53 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università.
- 2. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
- 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
- 4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
- 5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
- 6. Il lavoratore assunto sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

ART. 11 Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

- 1. I dati personali conferiti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova Area Personale Servizio Personale tecnico-amministrativo, ed eventualmente forniti ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n.196/2003 ove compatibile nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
- 2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.4.2006 citato in premessa, ove compatibile con il citato dal Regolamento (UE) 679/2016.

ART. 12 Rinvio circa le modalità di espletamento delle procedure

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione, dal Contratto collettivo nazionale nel tempo vigente e dal "Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo".

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Cristian BORRELLO firmato digitalmente